

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 1951

(37^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDI

del Vice Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione con modificazioni)

« Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente »

(N. 1530):

CADORNA, <i>relatore</i>	Pag. 349,
354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 364	
PALERMO	351, 353, 355, 356, 357, 360
CERICA	351, 353, 355, 360
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la</i>	
<i>difesa</i>	352, 356, 359
GASPAROTTO	356
VARALDO	356
CEMMI	361
DI GIOVANNI	361

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Casati, Cemmi, Cerica, Cermenati, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Lavia,

Lazzaro, Miceli Picardi, Morandi, Ottani, Palermo, Panetti, Pertini e Varaldo.

Interviene alla riunione il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

CEMMI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente » (N. 1530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la ricostituzione delle forze militari nazionali presuppone tutta una nuova legislazione alla quale il Ministero della difesa ha già posto mano. Infatti, alla fine dello scorso anno, il Ministero presentò una nuova legge sullo stato giuridico degli ufficiali che fu studiata per lungo tempo da una Commissione di cui facevano parte alcuni parlamentari, tra gli altri i senatori Cerica e Cemmi.

Fu obiettato che questa legge interferiva con leggi costitutive analoghe, cioè con la legge sull'avanzamento e con le leggi sugli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Si disse che queste leggi, che sono il caposaldo della ricostituzione delle Forze armate, non dovevano essere esa-

minate una per una, formando insieme un tutto organico, e che alla testa della nuova legislazione doveva esser posta la legge sull'ordinamento dell'Esercito.

Fin da allora il Ministero rispose che avrebbe preparato questa legge sull'ordinamento, osservando che peraltro tale preparazione avrebbe richiesto molto tempo, anche per prendere gli opportuni accordi col Ministero del tesoro. Per questo furono intanto presentate le leggi sugli organici degli ufficiali dell'Aviazione, della Marina e dell'Esercito, ed infine la legge sull'avanzamento; esse erano collegate l'una con l'altra, ma era mia opinione che si dovesse prima approvare la legge sull'avanzamento per poi passare alle altre, che in certo senso ne derivano. Viceversa il Ministero della difesa disse che esigenze varie imponevano che la legge sugli organici degli ufficiali dell'Esercito fosse approvata con precedenza su quella riguardante l'avanzamento.

L'urgenza di questa legge, infatti, non può essere messa in dubbio, ma quando essa fu presentata dette luogo a rilievi notevoli da parte della stampa ed anche da parte nostra perchè era nostra impressione che questi nuovi organici fossero concepiti in base a questioni di struttura e di carriera piuttosto che dal punto di vista della buona funzionalità dell'Esercito.

Nessuno riconosce più di me l'importanza che una buona organizzazione della carriera ha per le Forze armate, e questo del resto già dissi quando, parlando come relatore della legge per l'assegnazione di 250 miliardi per la difesa, rilevai l'assoluta deficienza dei quadri degli ufficiali inferiori. Parlai anche della necessità di creare una posizione adeguata per gli ufficiali che vengono messi a riposo in un'età ancora giovane, avendo superato i limiti di età che per le Forze armate sono necessariamente bassi.

Però, pur riconoscendo queste esigenze di carriera; io ho sempre sostenuto che lo Stato le deve risolvere in sede adatta. Vi sono carriere differenti che hanno esigenze differenti. Un Presidente di Corte di cassazione può esercitare il proprio ufficio anche se è zoppo di un piede, ma un generale di corpo d'armata deve essere capace di spostarsi rapidamente con ogni mezzo e di sopportare fatiche fisiche

anche gravissime. E poichè, ripeto, è mia convinzione che il riordinamento della carriera deve essere fatto tenendo presente soprattutto il punto di vista della funzionalità delle Forze armate, ricordo qui che io ho sempre sostenuto che la organizzazione delle Forze armate deve farsi su basi il più possibile semplici. L'accentramento o il decentramento, se necessari e ben attuati, possono essere indizio di una buona organizzazione, ma indubbiamente non si può sostenere che in nessun caso organi triplicati possano giovare alla organizzazione. Ogni organo non strettamente necessario è per me dannoso anche da un punto di vista economico. Coerentemente a questa mia opinione, ho parlato contro l'istituzione dell'organo di coordinamento della difesa perchè il rendimento di questo organo non è proporzionato alla spesa. E così pure ho parlato contro gli Ispettorati e tutti gli altri organi superflui. Quindi, avendo la sensazione che si tendesse ad un aumento di organi per giustificare aspirazioni di carriera, del resto giustissime, ho proposto che da questa legge fosse stralciato il quadro dei generali e che la legge venisse approvata soltanto per quel che riguarda gli ufficiali inferiori e gli ufficiali superiori, lasciando inalterato l'organico di generali almeno fino alla presentazione della legge sull'ordinamento. Su questa base ho trattato col Ministero della difesa; senonchè da tutte le parti mi è stato rappresentato che un blocco così drastico delle promozioni nella parte superiore della tabella avrebbe potuto causare l'arenamento dello sviluppo delle carriere di un folto gruppo di ufficiali valorosissimi. Questo stato di cose è aggravato dalla non approvazione delle vacanze obbligatorie, dalla mancata selezione e dall'uso invalso nel Ministero della difesa di mantenere in servizio persone che hanno sorpassato i limiti di età. Bisogna perciò preoccuparsi anche di coloro che si trovano alla testa della piramide, ma sempre in vista del vantaggio che può derivarne a coloro che si trovano più indietro, e che è giusto abbiano la possibilità di arrivare a far parte dei primi.

Sono state pertanto concordate con il Ministero della difesa un certo numero di modificazioni al testo originario del disegno di legge, modificazioni che porterebbero all'abolizione del grado di generale di corpo d'armata de-

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

signato d'armata, che in tempo di pace riteniamo non abbia ragione di essere, e alla clausola che il generale di armata è nominato solo in tempo di guerra. Inoltre i generali di divisione verrebbero portati a 34 e i generali di brigata a 87. Io riterrei equi questi aumenti, che rappresentano solo una parte di quelli proposti.

Per la stessa ragione per cui si propone che il grado di generale di armata esista solo in tempo di guerra, poi non accetteremmo i tenenti generali delle armi speciali, e cioè i tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione, del servizio automobilistico ed i tenenti generali medici e commissari.

Si possono invece accettare due maggiori generali per tutti questi servizi tecnici, e quattro maggiori generali medici.

Alcuni altri emendamenti tendono poi a risolvere in miglior modo la questione dei subalterni, per i quali si verifica veramente una deficienza assoluta.

PALERMO. Prima di passare all'esame degli emendamenti e quindi degli articoli, vorrei porre una questione pregiudiziale.

Innanzi tutto vorrei dare al generale Cadorna atto dell'alto senso di responsabilità con cui egli ha studiato, ha affrontato ed ha esposto a noi questo problema. Egli nella sua lealtà ha sentito il bisogno di fare alcune affermazioni che ritengo importanti e dalle quali penso che dobbiamo trarre come conseguenza l'inopportunità del passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge.

Il Ministero della difesa ha seguito sempre un sistema che definisco deplorabile, presentandoci dei progetti di legge che non avevano nulla a che fare con il quadro generale e armonico di quelle che debbono essere le Forze armate.

La guerra è finita da oltre sei anni, il Trattato di pace è stato firmato da oltre cinque anni. Ebbene dalla firma del Trattato di pace, dal quale noi apprendevamo le condizioni imposte al nostro Esercito, fino ad oggi, noi non abbiamo ancora quelle leggi fondamentali che ci possono dare una visione di insieme delle nostre Forze armate e la coscienza e la conoscenza di come le Forze armate debbono essere organizzate. Non possiamo continuare in questo giochetto,

che è pericoloso, non possiamo approvare la legge sugli organici senza conoscere la legge sull'ordinamento. Se il Ministro della difesa avesse voluto affrontare questo problema con senso di maggior serietà avrebbe dovuto presentare quella che è la legge fondamentale dell'Esercito, cioè la legge sull'ordinamento.

È bene dire una volta per sempre una parola chiara su questo, e desideriamo sapere quale è il pensiero del Ministero della difesa. Durante la discussione sul progetto di legge riguardante lo stanziamento di 250 miliardi per la difesa ho detto che, dopo aver sempre parlato di otto divisioni che sarebbero diventate dodici, oggi di punto in bianco apprendiamo che le famose otto divisioni si sarebbero ridotte a tre. Dobbiamo sapere quali sono i criteri in base ai quali si intende procedere alla ricostituzione delle Forze armate.

Propongo perciò la sospensiva, aggiungendo peraltro che a mio avviso questo disegno di legge dovrebbe essere portato in Assemblea, perchè un problema di questa importanza a mio modo di vedere non può essere risolto in sede di Commissione.

CERICA. Ho già sostenuto in sede di Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi un concetto che ritengo pregiudiziale e preliminare. Il concetto è che noi non dobbiamo semplicemente vedere la questione del riarmo, cioè della ricostituzione delle Forze armate italiane in funzione delle semplici unità operanti; non dobbiamo solo vedere il problema risolto o da risolvere con le forze di copertura o di manovra che noi possiamo schierare a difesa del confine, perchè c'è tutta una organizzazione di tutela e di difesa integrale del Paese nel caso di emergenza che è preliminare e basilare, poichè è naturale ritenere che le necessità della tutela interna sono sullo stesso piano di quelle della tutela esterna. A nulla servirebbe avere una formidabile barriera difensiva al confine quando poi non si potesse operare all'interno per esempio contro paracadutisti o elementi che compromettessero il funzionamento e la sicurezza della difesa territoriale.

Credo siamo in una situazione di sensibile ritardo in questa opera di riarmo del Paese.

Il cosiddetto esercito di transizione che contemplava i cinque gruppi di combattimento

trasformati in divisioni, con dieci reggimenti non indivisionati destinati alla tutela del territorio e le tre piccole brigate chiamate di sicurezza interna, rappresentava qualche cosa di inadeguato ma di armonico nel senso cioè che i cinque gruppi di combattimento trasformati in divisioni avrebbero dovuto essere l'embrione dell'Esercito di manovra. C'era il complesso delle truppe non indivisionate che copriva i servizi territoriali, e c'erano i tre gruppi di sicurezza interna che coprivano le esigenze di un rafforzamento eventuale dell'Arma dei carabinieri e della polizia per provvedere alla sicurezza interna.

Oggi abbiamo qualcosa in più ma non armonico. Abbiamo divisioni pronte ed efficienti di cui si possa eventualmente e prontamente disporre? Io credo di no. Noi abbiamo un Esercito che non ha ancora preso le forme, le dimensioni, le specializzazioni che deve prendere.

Nel parlare di una legge degli organici, siano pure organici riferibili ad un ordinamento di transizione, dobbiamo pensare che bene o male dobbiamo pure inquadrare quello che già abbiamo. Non sappiamo ancora che cosa sarà destinato alla tutela territoriale e che cosa sarà destinato alla difesa della frontiera, ma un inquadramento occorre. Non possiamo quindi rimandare la discussione, giacché una legge sugli organici oggi è necessaria. Non sarà riferibile all'inquadramento di forze e di unità che ancora noi non abbiamo, ma occorrerà per l'inquadramento di battaglioni, di reggimenti e di altri raggruppamenti già esistenti e che abbisognano d'inquadramento.

Quali siano stati gli errori, le trascuratezze o le impossibilità in cui ci siamo aggirati, oggi dobbiamo rimediare per non tenere in crisi tutto quello che stiamo faticosamente creando.

Sono perciò contrario alla sospensiva proposta dal senatore Palermo, il quale essendo stato Sottosegretario alla guerra comprenderà le esigenze che ho espresse.

Condivido il pensiero del generale Cadorna, che di fronte ai grandissimi e molteplici bisogni che noi abbiamo giacché la ricostruzione è dovuta cominciare dalle basi in quanto non esisteva più nulla, occorra assolutamente risparmiare non dico i miliardi ma le centinaia di migliaia di lire.

La cosiddetta piramide delle carriere, ossia la raffigurazione geometrica in proiezione prospettica delle tabelle gradualità e numeriche degli ufficiali, in questo momento è sfornata. Non ha più la forma di una piramide, ma di una specie di asso di bastoni. Noi oggi dobbiamo poter ricostituire una congrua massa di ufficiali subalterni e di ufficiali inferiori dalla quale poter trarre quelli che dovranno man mano sostituire i gradi superiori. Noi siamo in una situazione nella quale il motore, rappresentato dal progressivo avanzamento nella carriera, finirebbe per girare a vuoto per mancanza della massa da cui pompare gli elementi per il rinnovamento dei gradi. Quindi noi dobbiamo approvare questa legge per esigenze transattive. Anche se non rappresenterà la perfezione essa sarà sempre, anche nella sua minore perfezione, un inconveniente minore di quello rappresentato dal fatto di non discuterla e di non approvarla. Propongo perciò di passare alla discussione degli articoli.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro contrario alla proposta di sospensiva ed insisto perchè il disegno di legge sia discusso oggi.

PRESIDENTE. Hanno parlato finora due oratori, uno a favore e l'altro contro la sospensiva. Poichè nessun altro chiede di parlare, non mi resta che porre in votazione la proposta di sospensiva avanzata dal senatore Palermo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Essendo stata rigettata la proposta di sospensiva, seguiamo nella discussione del presente disegno di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo anzitutto respingere le espressioni del senatore Palermo nei riguardi del mio Ministero, perchè egli sa che al Ministero si è lavorato e si lavora intensamente per preparare le leggi.

La legge sullo stato e quella sull'organico sono state presentate. La legge sull'ordinamento era già pronta ma si è dovuto sospenderla per metterla in correlazione con le nuove trattative in corso, seguite all'Accordo internazionale per il Patto atlantico, cosicché questa legge sarà pronta fra non molto e non si può adde-

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

bitare al mio Ministero nè deplorabile negligenza nè altro, perchè circostanze di tempo hanno necessariamente determinato questo stato di cose. L'attuale disegno di legge, come ha detto l'onorevole Cerica, e come ha riconosciuto l'onorevole Cadorna, è di una urgenza assoluta, perchè deve definire e sistemare rapporti e situazioni indilazionabili.

PALERMO. L'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che in tanto la legge sull'ordinamento non è ancora pronta in quanto questa legge ha dovuto subire modifiche in base agli orientamenti e agli accordi di natura internazionale. Ed allora io insisto ancora di più nella mia tesi.

Qui si tratta di spendere il denaro pubblico e non si può giocare sulla pubblica economia e sul pubblico risparmio. Se questi accordi internazionali dovessero portare delle modifiche o delle variazioni noi dovremo tornare a esaminare ancora questa legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma sono due cose diverse.

PALERMO. Gli stessi senatori Cerica e Cadorna, competentissimi in materia, ci hanno detto che questa legge avrebbe dovuto essere presentata dopo la legge sull'ordinamento. È una questione di logica.

Il punto che mi ha maggiormente colpito ripeto è la dichiarazione fatta dall'onorevole Sottosegretario che la legge sull'ordinamento non è pronta perchè quella legge, che il Ministero della difesa aveva studiata e preparata, deve essere modificata in base agli accordi internazionali inerenti al Patto atlantico. Tenendo presente questa situazione dal punto di vista internazionale, che mi conferma ancora di più che le Forze armate non sono al servizio del Paese ma di una organizzazione internazionale che io in pubblica assemblea ho definita organizzazione aggressiva, richiamo l'attenzione dei colleghi sulla responsabilità che essi si assumono nel voler varare questo provvedimento legislativo quando non c'è nulla ancora della legge sull'ordinamento.

CERICA. Gli accordi internazionali si riferiscono semplicemente a questioni tecniche e non politiche. Qui non dobbiamo fare una questione politica; il Patto atlantico tutti sappiamo che è un patto di reciproca tutela e di reciproca difesa. Questo è talmente lampante

che non ha bisogno di pubblica discussione. Comunque noi disarmati non possiamo essere. E siccome è risaputo che la reciproca tutela e la reciproca difesa impongono la comunanza delle risorse e degli aiuti, è chiaro che noi potremo ricostruire le nostre Forze armate non solo con i nostri mezzi ma con i mezzi che possono essere integrati. L'onorevole Sottosegretario si è riferito solo ad una questione tecnica: cioè, per sapere quale ordinamento sia opportuno fare, il Ministero deve prima conoscere quali integrazioni potremo avere dall'estero. Quindi a me pare fuori luogo voler trasformare in questione politica una questione puramente tecnica.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo pienamente a quanto ha detto l'onorevole Cerica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata.	25
Generali di divisione.	48
Generali di divisione dei carabinieri.	4
Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenenti generali del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenenti generali del servizio automobilistico	1
Tenenti generali medici	1
Tenenti generali commissari.	1
Generali di brigata	96
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria.	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiori generali commissari.	2

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Fra i 25 generali di corpo d'armata sono compresi tre generali di corpo d'armata designati per il comando di armata. La carica di designato per il comando di armata è conferita al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, prescindendo dall'ordine di anzianità; il conferimento della carica è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il generale di corpo d'armata designato

per il comando di armata cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della Difesa è considerato in soprannumero ai tre generali designati per il comando di armata e all'organico dei generali di corpo d'armata. Sono altresì considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica predetta, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	—	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria.

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	77

Servizio tecnico della motorizzazione.

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani	66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

CADORNA, *relatore*. Propongo di sostituire i primi tre commi dell'articolo con i seguenti:

« In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri	4
Generali di brigata	87
Generali brigata dei carabinieri	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici	4
Maggiori generali commissari	2

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della Difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ».

PALERMO. A questo articolo 1 il relatore propone delle modificazioni: tra l'altro propone la soppressione del grado di tenente generale medico.

Se non ricordo male l'Aeronautica e la Marina hanno il grado di tenente generale medico. Non capisco perciò perchè l'Esercito, che ha forze di gran lunga superiori, non debba avere il tenente generale medico. Anche se si tratta di un provvedimento provvisorio, non è giusto che l'Esercito debba trovarsi in uno stato di inferiorità rispetto alle altre Forze armate.

Forse la Marina e l'Aeronautica hanno bisogno di un numero maggiore di tecnici, ma richiamo la vostra attenzione sul fatto che quelle Forze armate che conservano il grado di tenente generale medico hanno un numero di componenti molto inferiore a quello dell'Esercito.

CADORNA, *relatore*. Effettivamente è una questione molto delicata, in quanto concedere all'uno e non all'altro servizio tecnico quel grado ingenera una disparità di trattamento che suonerebbe offesa. O si concede il grado di tenente generale a tutti i servizi tecnici, o

si toglie a tutti. Se l'onorevole Palermo vuole concederlo a tutti, io non ho nulla in contrario, tanto più che si tratta di questione provvisoria.

PALERMO. Ripeto ancora una volta che è evidentemente necessario conoscere prima la legge sull'ordinamento.

CERICA. Pur riconfermando la mia adesione al principio teorico della impostazione più economica della spesa, che si realizzerebbe anche con la deflazione dei gradi, sostenuta dal relatore, concordo con le considerazioni e con le proposte del senatore Palermo. La Marina ha meno di 2000 unità del servizio sanitario, l'Aviazione poco meno di 3000; l'Esercito oltre 13.000. L'Esercito ha un maggior generale medico, capo servizio; la Marina e l'Aviazione hanno invece un tenente generale medico.

Sperequazione quanto mai inopportuna.

L'unificazione del Ministero della difesa deve essere soprattutto unificazione morale. Quando vediamo il raffronto fra ciò che si spende annualmente per unità personali e si vede che per soldato si spende la terza parte circa di quanto si spende per un aviatore e notevolmente meno che non si spenda per un marinaio, constatiamo che l'unificazione è un mito. Sono queste disparità che vanno in un certo qual modo sanate. Ritengo opportuno che alla testa dei servizi sanitari, automobilistici, della motorizzazione ecc. sia posto un tenente generale. E ciò anche per un'altra considerazione. Abbiamo molte volte discusso sulla faccenda dei limiti di età. Io sono stato contro la elevazione dei limiti di età per gli ufficiali delle unità operanti, per il principio che coloro che comandano i reparti combattenti debbono essere nella pienezza fisica e psichica. Ma nei servizi questo non occorre; anzi io trovo che in un momento di ricostruzione, in cui dobbiamo sfruttare la esperienza tecnica dei capi dei nostri servizi, e specialmente in fatto di automobilismo e di motorizzazione, far rimanere qualche anno di più quelli che veramente hanno la pratica di questi servizi essenziali e conoscono tutte le deficienze da eliminare, sia opportuno e vantaggioso all'interesse generale.

Ecco perchè penso che finchè non sarà risolta in linea organica tutta la ricostruzione dei servizi tecnici in linea di giustizia e di opportunità, convenga conservare in carriera gli ufficiali

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

che sono attualmente capi dei servizi medesimi; siccome per alcuni non vi è altro mezzo che quello di elevarli di un grado, sono del parere che convenga arrivare alla nomina di un tenente generale, quale capo servizio, magari dietro diminuzione di un maggior generale.

PRESIDENTE. Quindi lei, senatore Cerica, va oltre la proposta del senatore Palermo, che si riferiva solo al tenente generale medico.

GASPAROTTO. Non v'è dubbio che si debba arrivare alla unificazione. Dal momento che abbiamo unificato i tre Ministeri, io proporrei un solo tenente generale per tutte le armi, e maggiori generali equiparati tra le tre armi. Vi sono d'altra parte difficoltà per far questo, perchè bisognerebbe allora decapitare i due tenenti generali della Marina e della Aviazione.

Quindi, in via di compromesso, diamo oggi anche all'Esercito un tenente generale, ma nello ordinamento definitivo sostengo che il tenente generale debba essere uno solo per tutte e tre le armi, altrimenti l'unificazione resterà una semplice illusione.

VARALDO. Per quanto medico, non mi sento di condividere in pieno le opinioni dei senatori Palermo e Cerica. In questo momento non conviene aggiungere il grado di tenente generale medico per l'Esercito, perchè ciò potrà costituire un impedimento domani quando si dovrà pensare all'ordinamento definitivo. Mi pare quindi che, dato il carattere di provvisorietà di questi organici, sia opportuno lasciare le cose come sono.

CADORNA, relatore. Sulla questione di fondo del funzionamento del Ministero della difesa nazionale, debbo dire che questo fu unificato per far funzionare con un solo metro le tre Forze armate, ma oggi invece ci sono differenze di grado e di carriera altrettanto gravi come quattro anni fa.

Io ho sostenuto che è compito del Ministero della difesa decapitare chi è troppo in alto, se non vogliamo dare gli stessi alti gradi alle tre Forze armate. Questa è la premessa di un Ministero unico, altrimenti è meglio che questo Ministero unico non esista.

Tengo a rimettere qui, davanti a questa Commissione, la questione generale del funzionamento del Ministero unico che aveva lo scopo di unificare la legislazione in tutto quello

che riguardava l'impiego tecnico delle singole armi e specialmente dei servizi. Per quando riguarda il servizio medico, osservo che non essendovi differenze di proposito tra l'Esercito e le altre Forze armate, occorre veramente portare tutte le Forze armate allo stesso livello.

Il mio pensiero come relatore è un pensiero estremamente obiettivo, che tiene conto non solo degli interessi delle persone ma anche degli interessi delle Forze armate in generale, che esigono dappertutto un criterio di stretta economia. Ciò che si concede non si può più togliere; quindi dobbiamo decidere ora se portare le tre Forze armate al livello minimo o al livello massimo.

Se la Commissione ritiene che tale questione di ordine morale abbia un'importanza tale da meritare l'onere finanziario che si dovrà sopportare per essa, allora dobbiamo provvedere subito stabilendo anche per l'Esercito il grado di tenente generale medico, altrimenti bisognerà avere il coraggio, quando si farà la legge di avanzamento per la Marina e l'Aviazione, di fare in quella sede la stessa decurtazione.

PALERMO. Tenendo presente che noi dobbiamo tendere al buon funzionamento dei servizi, io penso che soprattutto per quanto si riferisce al servizio medico e di Commissariato queste funzioni debbano essere unificate. Poichè d'altra parte la legge in esame riguarda organici provvisori, lasciamo le cose inalterate esprimendo il voto che in sede di discussione della legge sull'ordinamento questi servizi siano unificati sotto un solo capo, così come ha proposto l'onorevole Gasparotto.

VACCARO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole ad accettare la richiesta di mantenere per tutti i servizi tecnici un tenente generale, e questo per ragioni di indole morale perchè nelle altre Armi già vi sono tenenti generali.

Ad esempio, noi abbiamo un maggiore generale medico che è un autentico valore e che viene convocato spesso in riunioni internazionali. Alle volte, insieme con lui va un ufficiale che forse non ha il suo valore tecnico ma ha un grado superiore ed a questo egli deve sottostare per ragioni disciplinari. Perciò, per ragioni morali, è necessario che anche

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

nei servizi tecnici vi siano tenenti generali così come vi sono nelle altre Armi.

Assicuro la Commissione che la proposta dell'onorevole Gasparotto sarà presentata agli uffici per essere esaminata affinché se ne tenga conto in seguito. Al senatore Varaldo devo dire che, quando sarà presentata la legge sull'ordinamento generale, i tenenti generali saranno ripristinati e quindi non si toglierebbe nulla alle posizioni già acquisite. Il costo di cinque tenenti generali sarebbe di appena 11 milioni circa. Quindi insisto perchè siano inclusi nell'articolo 1 i tenenti generali di tutte le specialità.

Pertanto non accetto gli emendamenti riguardanti la soppressione dei gradi di tenente generale dei vari servizi. Accetto tutti gli altri emendamenti.

PALERMO. Poichè siamo in tema di provvisorietà e questa legge deve essere subordinata alla legge sull'ordinamento, mi sembrerebbe opportuno rimandare tutto alla legge sull'ordinamento esprimendo fin d'ora il voto che, poichè dobbiamo arrivare alla unificazione dei servizi, premessa del Ministero unico, bisognerebbe avere un solo tenente generale medico.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non posso accettare, perchè nelle altre Armi già c'è il tenente generale anche se provvisorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, sostitutivo della prima parte del primo comma dell'articolo 1:

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1º gennaio 1951 gli ufficiali degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri	4

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento del relatore tendente a sopprimere i seguenti gradi:

Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenenti generali del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenenti generali del servizio automobilistico	1
Tenenti generali medici	1
Tenenti generali commissari	1

CADORNA, *relatore*. Desidero ancora una volta dire che, giudicando indipendentemente l'Esercito dalle altre armi, ritengo che non sia il caso di fissare, anche se in via provvisoria, un grado che ancora non esiste. Naturalmente la Commissione, per coerenza, dovrà avere il coraggio di fare la stessa decurtazione per l'Aeronautica e per la Marina.

PALERMO. Chiedo ancora una volta la sospensiva. Ogni qualvolta sorgerà una questione dalla quale si rilevi che quello che noi stiamo facendo non è organico, in quanto ci mancano i presupposti e le premesse della legge sull'ordinamento, terrò ad insistere affinché questa legge sia rinviata a dopo l'approvazione della legge sull'ordinamento.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Insisto per il mantenimento di questi gradi.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il relatore ha presentato i seguenti altri emendamenti. Sostituire l'ultima parte del primo comma con la seguente dizione:

Generali di brigata	87
Generali di brigata dei carabinieri	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici	4
Maggiori generali commissari	2

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della Difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti i restanti commi dell'articolo primo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto infine ai voti l'articolo primo nel suo testo definitivo, risultante dagli emendamenti testè approvati:

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1º gennaio 1951 gli organici

degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata.	21
Generali di divisione.	34
Generali di divisione dei carabinieri.	4
Generali di brigata.	87
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiori generali commissari.	2

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato maggiore della Difesa, nonchè l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Panteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	—	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria.

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori o capitani.	77

Servizio tecnico della motorizzazione.

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.	66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948 n. 45.

CADORNA, *relatore*. A questo articolo presento degli emendamenti. Propongo di far precedere il primo comma dell'articolo dalle seguenti parole: «Salvo quanto diversamente disposto per i generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata...».

Propongo poi di inserire tra il secondo e il terzo il seguente comma: «Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generali di corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951, e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti uguali».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli aumenti degli organici di generale verranno ripartiti nei due quadri semestrali del 1951.

Mentre per gli altri gradi gli aumenti sono ripartiti in tre anni, per questi gradi il primo terzo dato in attesa del nuovo ordinamento deve essere ripartito nei due semestri dell'anno in corso.

PALERMO. Noi siamo oggi al 6 giugno 1951; verremmo quindi a dare a questa legge un valore retroattivo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il disegno di legge è stato presentato nel gennaio di quest'anno, quindi tutta la legge ha valore retroattivo.

Inoltre ricordo che con la legge del 5 luglio 1948 furono concessi in vari gradi un aumento di carriera ed un aumento percentuale per ovviare al blocco delle promozioni. Secondo il quarto comma, si intende che le eccedenze esistenti debbono essere riassorbite prima di fare nuovi aumenti.

A nome del Governo aderisco agli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 2 di cui ho dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

PALERMO. Mi astengo.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma proposto dal relatore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo testo complessivo, risultante dagli emendamenti testè approvati:

Art. 2.

Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei

gradi di generale di corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente CERICA

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistici, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1951 è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 727.

CADORNA, *relatore*. Propongo di modificare questo articolo per eliminare un inconveniente. I limiti di età per i maggiori e per i tenenti colonnelli erano di 54 e di 56 anni, mentre invece il limite di promovibilità era di 52 e di 54 anni. In data 2 febbraio fu abolito il limite di promovibilità, ma non poterono rientrare nel provvedimento coloro che — a causa di quei limiti — non erano stati promossi nel mese di gennaio. L'articolo 4 tende appunto a far decorrere l'abolizione del limite di promovibilità dal 1° gennaio 1951.

Propongo pertanto di dire: « La abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, ha effetto dal 1° gennaio 1951 ».

CEMMI. A mio parere bisognerebbe dire che la legge con cui fu abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

DI GIOVANNI. Per la maggiore chiarezza della dizione direi: « La abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, già disposta con l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951 ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 nel seguente testo proposto dal senatore Cadorna:

Art. 4.

L'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952 e 1953, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni superiori a un quarto dell'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti che potrà essere messo a concorso, per ciascuno degli anni predetti e per ogni ruolo di arma di servizio, non potrà superare un quarto del numero dei subalterni nominati o da nominare, nell'anno, in servizio permanente effettivo con le norme di cui al testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

CADORNA, *relatore*. Le modificazioni che io proporrò hanno lo scopo di facilitare il reclutamento dei subalterni.

Propongo pertanto i seguenti emendamenti: sostituire i primi due commi dell'articolo 5 con i seguenti:

« Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

« Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso ».

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore sostitutivo del primo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 5. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo e il quarto comma dell'articolo 5, dei quali già è stata data lettura. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 5 nel suo testo complessivo, risultante dai vari emendamenti approvati:

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo dall'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso l'età di 26 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale delle armi, o di 28 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con

grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali, nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

CADORNA, *relatore*. Propongo a questo articolo degli emendamenti allo scopo di allargare i limiti di età per gli ufficiali subalterni e per attrarre negli ufficiali effettivi in servizio permanente gli ufficiali di complemento che sono rimasti nei reparti. Propongo pertanto di sostituire al primo comma le parole: « L'età di 26 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale delle armi, o di 28 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale dei servizi », con le altre: « L'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi ».

Propongo inoltre il seguente emendamento da inserirsi tra il primo e il secondo comma:

« Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche gli ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 6 così modificato:

« Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, di cui do lettura:

« Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche gli ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Questo comma testè approvato diviene il secondo comma dell'articolo 6.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 6 di cui ho dato lettura e che è diventato il terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma nel testo di cui ho dato lettura e che è divenuto il quarto comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo testo complessivo, risultante dai vari emendamenti approvati:

Art. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali, nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopprimere alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

È abrogato il primo comma dell'articolo 40 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni.

CADORNA, *relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 facendo presente che il relatore Cadorna ne ha proposto la soppressione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

Art. 10.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 582 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.747 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-1954 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 582 milioni a carico del suddetto esercizio 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CADORNA, *relatore*. La copertura finanziaria è assicurata per l'esercizio 1950-51, mediante lo storno dei fondi dal capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 di cui ho dato lettura e che è divenuto l'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

G R A D O	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi auto- mobilistico, sani- tario (medici e chimici farmaci- sti), di commissari- riato (commissari e sussistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	— (1)
Generale di Corpo d'armata . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, tratti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(1) Solo in tempo di guerra.

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo testo complessivo risultante da tutti gli emendamenti introdotti e approvati dalla Commissione:

Art. 1.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri.	4

Generali di brigata.	87
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici	4
Maggiori generali commissari	2

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI,

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	—	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria.

Colonnelli.	10
Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	77

Servizio tecnico della motorizzazione.

Colonnelli.	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.	66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Art. 2.

Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Art. 4.

L'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, ha effetto dal 1° gennaio 1951.

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952, 1953 e 1954, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso l'età di 28 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi, o di 30 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei servizi.

Per l'anno 1951 potranno partecipare ai concorsi di cui all'articolo 5 anche ufficiali di complemento che, in possesso di tutti gli altri requisiti previsti, abbiano superato l'età di cui al precedente comma, ma che, alla data del bando di concorso, non abbiano superato i 33 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi o i 34 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali, nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

Art. 7.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Art. 9.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 582 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.747 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-1954 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 582 milioni a carico del suddetto esercizio 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

IV COMMISSIONE (Difesa)

37ª RIUNIONE (6 giugno 1951)

**LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL' ESERCITO**

G R A D O	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi auto- mobilistico, sani- tario (medici e chimici farmaci- sti), di commis- sariato (commis- sari e sussistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	— (1)
Generale di corpo d'armata . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(1) Solo in tempo di guerra.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.